



ORDINAMENTO SEZIONALE



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI LIVORNO

**ORDINAMENTO
SEZIONALE**



ORDINAMENTO SEZIONALE



ORDINAMENTO SEZIONALE

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - E' costituita con sede in LIVORNO, e zona di attività il territorio provinciale, l'Associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Livorno" e sigla "C.A.I. – Sez. di Livorno". L'Associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - L'Associazione, è struttura periferica del Club Alpino Italiano (C.A.I.), di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato. Essa fa parte del Raggruppamento Regionale denominato C.A.I. REGIONE TOSCANA. L'Associazione uniforma il proprio *Ordinamento* allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI e ne adotta stemma e distintivo come definiti agli artt. I.II.1 e I.II.2 del Regolamento Generale. Gli aderenti alla Associazione sono, di diritto, Soci del C.A.I.

TITOLO II

Delle finalità

Art. 3 - L'Associazione ha per scopo la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e della tutela del loro ambiente naturale. L'Associazione, da ora denominata semplicemente "Sezione", non ha scopi di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 4 - Nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del competente Raggruppamento Regionale, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, la Sezione, per conseguire le finalità istituzionali, a favore sia dei propri soci, sia di altri, utenti tutti di un comune patrimonio culturale e sociale, in collaborazione con organismi statali e degli enti autonomi, con enti pubblici e privati e con fondazioni che si occupano di problemi connessi con le aree montane, con istituti scientifici e universitari e con associazioni e organismi, anche esteri, aventi scopi analoghi o utili al conseguimento delle proprie finalità:

- a) tutela gli interessi generali dell'alpinismo; promuove la pratica delle attività istituzionali nelle aree montane nazionali, europee ed extraeuropee;
- b) promuove la formazione etico-culturale e l'educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza ed al rispetto dell'ambiente, specialmente dei giovani, mediante: **1)** la realizzazione e la gestione di strutture operative, destinate alla ricerca ed alla didattica; **2)** lo svolgimento di corsi tecnici di introduzione, di formazione e di perfezionamento; **3)** la presenza di propri operatori nelle scuole di ogni ordine e grado; **4)** ogni altro tipo di iniziativa utile;
- c) provvede a formare, perfezionare, aggiornare, organizzare e tutelare i propri operatori - accompagnatori, esperti, istruttori ed altri - necessari allo svolgimento delle iniziative di cui alla lettera b);
- d) facilita la diffusione della frequentazione della montagna e delle escursioni, anche in forma collettiva, costruendo e mantenendo in efficienza strutture ricettive e sentieri;
- e) assume idonee iniziative tecniche, anche in eventuale collaborazione con altre Sezioni, per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, ecc.;



ORDINAMENTO SEZIONALE



collabora con il C.N.S.A.S. al soccorso dei pericolanti ed al recupero di vittime; a tale scopo può organizzare specifiche strutture operative per il soccorso alpino, speleologico e per il servizio valanghe;

- f) promuove la redazione, la pubblicazione e la diffusione di opere, quali guide e monografie, relazioni, memorie, carte tematiche, su qualsiasi tipo di supporto; favorisce gli studi scientifici, storici, economici, artistici e letterari, per la diffusione della conoscenza dell'ambiente montano nei suoi molteplici aspetti e del patrimonio culturale delle sue genti; pubblica un notiziario periodico e quant'altro ritenuto utile per la corretta formazione ed informazione dei soci;
- g) provvede alla propria sede; ne cura le dotazioni, l'archivio, la cartografia, l'ordinamento della biblioteca sezionale e la sua interconnessione in rete con quella centrale;
- h) promuove la fotografia e la cinematografia di montagna anche organizzando mostre e cineteche; cura la sistematica delle opere in archivio anche con riguardo alla storicità della Sezione;
- i) opera per la conservazione della cultura alpina e per la pratica di ogni attività connessa con la frequentazione e la conoscenza della montagna; assume e promuove iniziative atte a perseguire la difesa dell'ambiente montano e in genere delle terre alte, anche al fine di salvaguardare dalla antropizzazione le zone di particolare interesse alpinistico o naturalistico;
- l) favorisce la nascita ed il funzionamento di organismi deputati a perseguire le proprie finalità istituzionali;
- m) assume ogni altro tipo di iniziativa atta al conseguimento delle finalità ed al libero svolgimento delle attività istituzionali.

E' precluso lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraindicate.

Art. 5 - Nei locali ove la Sezione ha la propria sede - attualmente via S. Fortunata 31 - e comunque in quelli, ovunque situati, di cui abbia disponibilità, non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo o, nei casi d'urgenza, del Presidente.

Art. 6 - Nel caso di scioglimento della Sezione, la liquidazione deve essere eseguita sotto il controllo del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti del CAI. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna ed amministrare per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite a patrimonio del competente Raggruppamento Regionale di Sezioni.

TITOLO III

Dei Soci

Art. 7 - I Soci della Sezione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dall'art. 11.3 dello Statuto del CAI.

Capo 1°

Ammissione, diritti e doveri

Art. 8 - Chiunque intenda aderire al "CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Livorno", deve:

- a) presentare domanda al Consiglio Direttivo, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, tassativamente controfirmata da almeno un Socio presentatore iscritto all'Associazione da non meno di due anni compiuti. Per i minori di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la



ORDINAMENTO SEZIONALE



potestà;

- b) corrispondere la quota di ammissione, dovuta per la prima adesione, che dà diritto alla tessera di riconoscimento, al distintivo e ad una copia dello Statuto CAI, del Regolamento Generale e dell'Ordinamento Sezionale;
- c) corrispondere la quota associativa annuale, comprensiva dei contributi ordinari e straordinari (secondo le definizioni del Reg. Gen.), deliberata dall'Assemblea per l'anno corrente in relazione alla categoria di spettanza.

Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo nella prima adunanza utile.

Art. 9 - L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda di adesione presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 10 - Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Ordinamento, lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo della Sezione.

Art. 11 - L'adesione è valida per la durata dell'anno sociale e si rinnova automaticamente per gli anni successivi. Il pagamento della quota associativa annuale prevista per la categoria, è dovuto non oltre il 31 Marzo. Chi aderisce o rinnova l'adesione nella qualità di Socio familiare deve autocertificare il nominativo del Socio ordinario già iscritto, cui è legato da vincoli familiari e con il quale coabita.

Art. 12 - 1. I Soci ordinari, familiari e giovani hanno diritto:

- a) ad usufruire delle strutture ricettive del Club alpino italiano con parità di trattamento rispetto ai Soci della sezione che ne ha la detenzione o il possesso ed alle condizioni preferenziali, rispetto ai non Soci, eventualmente previste dal regolamento generale rifugi;
- b) ad usufruire delle strutture ricettive delle associazioni alpinistiche, italiane ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il Club Alpino Italiano;
- c) ad avere libero ingresso nelle sedi delle sezioni e sottosezioni ed a partecipare alle manifestazioni ed attività da esse organizzate, a norma dei rispettivi ordinamenti;
- d) ad usufruire delle polizze assicurative stipulate dal Club Alpino Italiano ricorrendone le condizioni contrattuali;
- e) ad usufruire del materiale tecnico e documentario della struttura centrale e delle strutture periferiche, a norma dei rispettivi ordinamenti;
- f) ad essere ammessi alle scuole, ai corsi ed alle manifestazioni didattiche e tecnico-culturali istituiti o organizzati dalla struttura centrale o dalle strutture periferiche, a norma dei rispettivi ordinamenti;
- g) a ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alla categoria di appartenenza, uscite dopo l'arrivo della comunicazione del nominativo del Socio alla Direzione e l'impostazione o la variazione della relativa registrazione anagrafica. I Soci in regola con l'iscrizione ricevono anche le pubblicazioni sociali spettanti, edite nei primi tre mesi dell'anno sociale seguente;
- h) a fregiarsi del distintivo sociale e, quando ciò sia stato autorizzato dal Comitato Centrale, a fregiare dello stemma le proprie pubblicazioni e le proprie opere dell'ingegno.

2. Tutti i Soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nella Assemblea della Sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 - Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzati di gestione nonché di fondi o riserve o quote, del patrimonio della struttura centrale del Club Alpino Italiano e del patrimonio di ciascuna delle sue strutture periferiche. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della struttura centrale né della Sezione, anche nel caso di loro scioglimento e/o liquidazione.



ORDINAMENTO SEZIONALE



Capo 2°

Perdita della qualifica di Socio

Art. 14 - La qualifica di Socio si perde: per morte, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 15 - Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

1. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della Sezione.
2. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento, alla Sezione alla quale era iscritto, delle quote associative annuali arretrate. Il Socio del quale sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.
3. Il Socio può perdere la qualifica anche per provvedimento disciplinare irrogato a termini del regolamento disciplinare;

Capo 3°

Trasferimento

Art. 16 - Stante la libertà del Socio di potersi iscrivere presso qualsiasi Sezione del CAI, la eventuale richiesta di trasferimento a questa Sezione, da formulare con sottoscrizione di apposita domanda, deve essere immediatamente comunicata da questa Sezione a quella di provenienza ed alla Sede Centrale mediante modulo predisposto dal CAI.

Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione. Ai fini del tesseramento decorre dalla data della notizia alla Sede Centrale.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Capo 1°

Cariche sociali

Art. 17 - Tutte le cariche sociali, e l'affidamento di incarichi speciali ai Soci, sono elettive e a titolo gratuito e possono essere conferite soltanto a Soci maggiorenni, ordinari e famigliari, iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti. La gratuità esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione ad un carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Capo 2°

Designazioni e Candidature

Art. 18 - La designazione e l'elezione dei candidati alle cariche sociali, e l'affidamento di incarichi speciali ai Soci, sono effettuati assumendo come unici criteri quelli della idoneità e disponibilità ad



ORDINAMENTO SEZIONALE



operare con prestazioni personali volontarie e gratuite, a favore del CAI e dei suoi Soci, con buon livello di competenza ed efficienza, e della dichiarata disponibilità all'impegno.

Art. 19 - Le proposte di candidatura sono libere; possono essere avanzate dallo stesso interessato o da altri Soci in suo favore, salvo accettazione di questi.

Art. 20 - In ogni caso l'interessato che intende proporsi come candidato o accettare la candidatura a cariche sociali, o ad assumere incarichi, presenta alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri, nei termini da questa stabiliti, una autocertificazione sottoscritta, in busta chiusa, per attestare l'anzianità continuativa al Club Alpino Italiano, la disponibilità a ricoprire la carica elettiva per la quale si designa, il possesso delle condizioni di idoneità, nonché l'impegno che ritiene di poter dedicare al solerte adempimento dell'incarico. La Commissione Elettorale e Verifica Poteri procede ad un primo esame delle autocertificazioni presentate.

Capo 3°

Modalità del voto

Art. 21 - Le designazioni e l'elezione dei candidati alle cariche sociali, e l'affidamento di incarichi ai Soci, devono essere effettuate con voto libero e segreto. Libero in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, e segreto in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà soltanto per mezzo di scheda segreta. E' pertanto esclusa, dal procedimento di elezione e di designazione, ogni altro tipo di votazione inclusa quella per acclamazione. E' parimenti escluso il voto per corrispondenza. Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero assegnato per ciascun Organo, i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Art. 22 - Se non specificatamente disposto altrimenti, in tutti i Consessi Sezionali l'adozione di deliberazioni, decisioni o scelte si intende effettuata con espressione di voto a maggioranza.

Elezioni

Art. 23 - La Commissione Elettorale e Verifica Poteri in carica, entro il termine tassativo di 60 giorni dalla nomina deve:

- procedere agli accertamenti di competenza (art. 20 e art. 53);
- predisporre separate *liste elettorali* di candidati ai vari Organi in rinnovazione, redatte in rigoroso ordine alfabetico;
- curare che entro il medesimo termine le liste vengano esposte nella Sede sociale della Sezione, ove rimarranno fino alla conclusione delle elezioni;
- curare che le liste vengano riportate a stampa sulle *schede elettorali*;
- curare l'invio per posta della scheda elettorale a ciascun Socio elettore.

La scheda, oltre ai nominativi prestampati dei candidati designati, deve consentire all'elettore di poter liberamente indicare, in appositi spazi, scelte diverse. La scheda deve essere munita del timbro ufficiale della Sezione, controfirmato da un membro della Commissione Elettorale e Verifica Poteri.

E' inoltre predisposta con un talloncino, che deve rimanere esterno alla scheda dopo la sua chiusura e da staccare dallo scrutatore prima dell'inserimento nell'urna, onde permettere le operazioni di verifica.

Il Consiglio Direttivo e la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di comune accordo stabiliscono la data dell'Assemblea Generale in cui avverranno le elezioni.



ORDINAMENTO SEZIONALE



Capo 4°

Durata degli incarichi

Art. 24 - Gli eletti alle cariche sociali e gli affidatari di incarichi, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente di Sezione può essere rieletto una prima volta, e può esserlo ancora dopo almeno un anno di interruzione. Gli eletti esercitano le loro funzioni in piena libertà di azione, di espressione e di voto.

Art. 25 - Gli eletti alle cariche sociali assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte della Commissione Elettorale e Verifica Poteri. Al termine ordinario del mandato mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro sostituti.

Capo 5°

Incompatibilità

Art. 26 - Nessun Socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale.

1. Tale disposizione non si applica al Presidente della Sezione, che è delegato di diritto all'Assemblea dei Delegati in rappresentanza della propria Sezione, ne a quei Soci che, seppure eletti a cariche sociali della Sezione, vengono eletti a ricoprire incarichi in Organi e Strutture centrali e/o regionali o in Organi Tecnici centrali e/o periferici.
2. Il Socio che si viene a trovare nella condizione di incompatibilità di cui al comma 1, deve optare per una delle due cariche, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di comunicazione della seconda elezione e, comunque, prima di partecipare alle sedute degli Organi nei quali risulta eletto, a pena di decadenza d'ufficio dalla carica antecedente.

Ineleggibilità

Art. 27 - E' condizione di ineleggibilità la mancata presentazione della autocertificazione sottoscritta di cui al precedente art. 20.

Art. 28 - E' condizione insanabile di ineleggibilità l'accertata infedeltà della autocertificazione sottoscritta di cui al precedente art. 20.

Art. 29 - Non sono eleggibili alle cariche sociali, ne candidabili ad incarichi, coloro che:

- intrattengono, a qualsiasi titolo, un rapporto economico continuativo con la Sezione, o con le Strutture centrali o periferiche;
- si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari della Sezione, anche in relazione all'attività da questa posta in essere;
- sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
- si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o hanno lite pendente con il CAI o con le sue Strutture centrali o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
- sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva.

Art. 30 - L'insorgere di una qualsiasi delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, o comunque impeditiva alle cariche sociali, dei candidati o l'accertamento avvenuto in tempi successivi alla loro elezione, ne determina l'immediata decadenza dalla carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo prende atto



ORDINAMENTO SEZIONALE



della sopravvenuta condizione, adotta le conseguenti deliberazioni che rende pubbliche con affissione all'albo della Sezione, e ne da comunicazione all'interessato.

Capo 6°

Dimissioni e decadenza dalle cariche

Art. 31 - Le dimissioni dalla carica di componente degli Organi sezionali, indirizzate al Presidente della Sezione, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

Art. 32 - Le assenze dalle sedute degli Organi sezionali, ad esclusione dell'Assemblea, devono essere giustificate in anticipo; in mancanza di comunicazione scritta pervenuta al responsabile della convocazione nelle quarantotto ore successive all'inizio della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate.

1. Il componente eletto in uno degli Organi di cui al precedente comma 1, che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio Organo, decade dalla carica. Il Consiglio Direttivo prende atto della avvenuta decadenza, dandone comunicazione all'interessato, e dando avvio alle relative procedure per la sostituzione.

Art. 33 - L'eletto a cariche sociali decaduto dal mandato, per qualsiasi motivo, prima della naturale scadenza, è sostituito dallo stesso Organo che lo ha eletto, nella prima seduta utile (art. VIII.II.6, comma 1, R.G). Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

Art. 34 - La decadenza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti di un Organo ne determina lo scioglimento e la indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.

TITOLO V

Degli Organi della Sezione

Art. 35 - Sono Organi della Sezione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti di tutti i Soci della Sezione.

Capo 1°

Dell'Assemblea

Art. 36 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione, è costituita dai Soci maggiorenni ad essa iscritti, in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno cui si riferisce, e rappresenta tutti. I Soci minorenni hanno diritto di assistere alle adunanze.

Art. 37 - L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo della Sezione entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno. Può inoltre essere convocata, a carattere straordinario, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta dal Comitato Direttivo Centrale, dal Comitato Direttivo Regionale, dal Collegio dei Revisori dei conti sezionale, oppure da almeno un decimo dei Soci iscritti aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che,



ORDINAMENTO SEZIONALE



almeno dieci giorni prima dell'adunanza, deve essere esposto nella sede sociale, e portata a conoscenza di ciascun socio avente diritto al voto. Nell'avviso devono essere specificati il carattere e l'ordine del giorno dell'Assemblea nonché indicati il luogo, la data e l'ora in cui sarà tenuta.

Art. 38 - Per la validità delle sedute è necessaria la personale presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 39 - L'Assemblea nomina un Presidente ed un Segretario. E' specifica competenza della Commissione Elettorale e Verifica Poteri esercitare il controllo del diritto al voto dei partecipanti e sovrintendere alle operazioni di scrutinio.

Art. 40 - L'Assemblea dei Soci assolve le seguenti funzioni specifiche:

- delibera sull'Ordinamento e/o sue eventuali modificazioni, qualora rese necessarie;
- adotta i programmi pluriennali e annuali della Sezione;
- elegge, con le previste cadenze e modalità, tra i candidati che ne hanno i requisiti, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione Elettorale e Verifica Poteri della Sezione;
- elegge, con le previste modalità e nel numero assegnato, tra i candidati che ne hanno i requisiti, i Delegati della Sezione alla Assemblea dei Delegati;
- delibera le quote associative e i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dalla Assemblea dei Delegati;
- approva, con la Relazione annuale del Presidente della Sezione, l'operato del Consiglio Direttivo;
- approva i bilanci di esercizio della Sezione, prendendo cognizione della Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno trenta Soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 41 - Fatto atto salvo quanto previsto dal precedente art. 21, le deliberazioni dell'Assemblea per ogni altra questione, sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano, appello uninominale o scheda segreta, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata dalla maggioranza di tre quarti dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 42 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche al Regolamento non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione del Consiglio Centrale del CAI.

Capo 2°

Del Consiglio Direttivo

Art. 43 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale della Sezione; è composto da nove membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Designa inoltre, su indicazione del Presidente, il Segretario ed



ORDINAMENTO SEZIONALE



il Tesoriere che, secondo opportunità, possono anche essere scelti tra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, purché non ricoprenti altre cariche sociali; essi, in questo caso, pur cooptati al Consiglio non hanno diritto di voto.

Art. 44 - Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione salve le limitazioni imposte dal presente Ordinamento o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare:

- convoca l'Assemblea dei Soci e ne pone in atto le deliberazioni;
- stabilisce il programma annuale di attività della Sezione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione annuale del bilancio consuntivo, propone all'Assemblea quello preventivo, ed approva la relazione del Presidente;
- adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci;
- redige, collaziona e riordina le modifiche all'Ordinamento della Sezione;
- costituisce Commissioni di Lavoro per lo svolgimento di determinate attività sociali e ne prepone il Coordinatore;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Gruppi e ne coordina l'attività attraverso l'intervento di un proprio rappresentante con funzioni di Consigliere Referente;
- propone candidati alle cariche centrali o periferiche del Club Alpino Italiano;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, nonché del presente Ordinamento;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- delibera l'eventuale costituzione di Sottosezioni;
- proclama i soci venticinquennali e quinquennali.

Art. 45 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione, inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario ed è sottoscritto da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 46 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci della sezione che fanno parte di strutture centrali od di altre periferiche del CAI. Il Presidente può anche invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 47 - Qualora il Consiglio Direttivo venga a perdere, nello stesso periodo, più di quattro dei suoi membri, deve essere convocata l'Assemblea per l'elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, la Commissione Elettorale e Verifica Poteri, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci, da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione, per procedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Capo 3°

Del Presidente

Art. 48 - Il Presidente è il legale rappresentante della Sezione; ha poteri di rappresentanza che può



ORDINAMENTO SEZIONALE



delegare, ed ha la firma sociale. Presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci ed i mandati di pagamento. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono comunque ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva. Il Presidente della Sezione dirige l'Assemblea dei soci fino al momento in cui questa elegge il proprio Presidente per l'adunanza. Il Presidente, di diritto, può presenziare:

- alle riunioni delle Commissioni di Lavoro costituite;
- alle riunioni dei Gruppi di ambito presenti nella Sezione, nonché a quelle dei rispettivi Comitati di Coordinamento.

Il Presidente della Sezione può essere rieletto a norma dell'art. 24.

Capo 4°

Del Collegio dei Revisori dei conti

Art. 49 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea dei Soci. E' composto da tre membri effettivi, che si possono alternare alla presidenza dell'Organo, oltre ad un supplente. Il membro supplente esplica la propria attività in caso di dichiarato impedimento di uno qualsiasi dei membri effettivi, in modo da garantire la piena e costante funzionalità del Collegio in occasione dei propri interventi.

Art. 50 - Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; esso esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione; ne esamina i bilanci d'esercizio e ne riferisce all'Assemblea in qualunque momento. Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle sedute dell'Assemblea. I Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza espressione di voto, ma possono far inserire a verbale le proprie osservazioni. Hanno altresì diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, collegialmente o individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Di ogni seduta o intervento è redatto sintetico verbale. La relazione annuale del Collegio viene presentata all'Assemblea dei Soci e viene votata unitamente al bilancio.

TITOLO VI

Istituti particolari

Art. 51 - Sono Istituti preposti allo svolgimento di funzioni particolari:

- La Commissione Elettorale e Verifica Poteri;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario.

Capo 1°

Della Commissione elettorale e verifica poteri

Art. 52 - La Commissione Elettorale e Verifica Poteri è lo strumento cui è demandato il controllo del corretto svolgimento delle fasi preparatorie ed esecutive delle votazioni plenarie per l'elezione dei componenti degli Organi Sezionali. Controlla altresì il regolare svolgimento di qualsiasi altra votazione della Assemblea che si renda necessaria, o funzionale, alla naturale attività della Sezione.



ORDINAMENTO SEZIONALE



Art. 53 - La Commissione Elettorale e Verifica Poteri, sovrintende agli adempimenti risultanti dal Titolo IV, ed in particolare dagli articoli 20 e 23:

- raccoglie e controlla le autocertificazioni sottoscritte da ciascun candidato, previste dall'art. 20;
- individua le designazioni valide dichiarando le condizioni di eleggibilità o le eventuali incompatibilità in essere, comunicando i risultati al Consiglio Direttivo in carica e dandone notizia agli interessati attraverso la Segreteria della Sezione;
- controlla il diritto al voto di tutti i partecipanti alle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- predispone, cura e comunque presiede le relative operazioni di scrutinio;
- procede alla proclamazione degli eletti e/o degli esiti.

Art. 54 - La Commissione Elettorale e Verifica Poteri eletta dalla Assemblea dura in carica tre anni ed è composta da tre membri effettivi, oltre un supplente. Funge da Coordinatore quello tra loro che ha ottenuto il maggior numero di voti. E' comunque loro facoltà alternarsi annualmente nell'incarico di coordinamento, dandone tempestiva notizia al Consiglio Direttivo. Il membro supplente esplica la propria attività in caso di dichiarato impedimento di uno dei membri effettivi in modo da garantire la piena e costante funzionalità della commissione. Delle riunioni è redatto sintetico verbale dal membro con mansione ai segretario; che può essere nominato di volta in volta o in via continuativa. Finché permangono in tale ruolo, i membri della Commissione Elettorale e Verifica Poteri non possono essere candidati ad alcuna altra carica sezionale.

Capo 2°

Del Tesoriere

Art. 55 - Il Tesoriere, membro effettivo del Consiglio Direttivo o incaricato che sia, è il custode del patrimonio e dei fondi dell'associazione e ne condivide la responsabilità gestionale con il Presidente e con il Consiglio Direttivo.

Art. 56 - Il Tesoriere:

- tiene ordinatamente la contabilità, della quale è unico responsabile, e conserva accuratamente tutta la documentazione ad essa relativa, accudendovi con precisione e scrupolosità;
- predispone e sottoscrive i mandati di deposito, e di pagamento con firma congiunta a quella del Presidente;
- trasmette al Comitato Direttivo Regionale, entro il 30 Aprile di ogni anno, copia dello stato patrimoniale della Sezione e del conto economico dell'esercizio, con indicazione dell'importo delle quote sociali, stabilite per le diverse categorie di Soci.

Art. 57 - Considerata la funzione svolta, il Tesoriere ha diritto di esprimere specifico parere di fattibilità su questioni di rilevante importanza economica e, comunque, in ogni altra occasione di spesa o acquisizione, qualora richiesto da un membro del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo 3°

Del Segretario

Art. 58 - Il Segretario della Sezione, che sia membro elettivo o incaricato:

- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo redigendone con fedeltà i relativi verbali;
- dà attuazione alle deliberazioni da questo assunte;
- sovrintende e coordina le attività di segreteria dei vari Organi e/o Commissioni;
- sottopone all'esame del consiglio Direttivo le proposte di nuove adesioni;



ORDINAMENTO SEZIONALE



- cura le varie fasi del tesseramento, sia in relazione ai rinnovi che all'iscrizione di nuovi Soci;
- cura, con il Presidente ed il Consiglio Direttivo, la relazione riassuntiva dell'attività svolta dalla Sezione nell'anno precedente, da trasmettere al Comitato Direttivo Regionale entro il 31 Gennaio di ogni anno;
- trasmette al Direttore (nominato dal Comitato Direttivo Centrale) ed al Comitato Direttivo Regionale, entro trenta giorni dalle votazioni o dalla variazione, l'elenco degli eletti negli Organi della Sezione ed il recapito ufficiale;
- trasmette al Direttore ed al CDR copia dell'Ordinamento sezionele e delle sue modifiche, entro trenta giorni dalla adozione da parte della Assemblea dei Soci;
- sovrintende a tutti i servizi burocratici della Sezione ed a quelli che essa, in adempimento del Regolamento Generale CAI, deve intrattenere con i Comitati Direttivi Regionale e Centrale.

Per l'espletamento delle molteplici incombenze, a seguito di formale richiesta, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l'affiancamento al Segretario ufficiale di una o più unità di supporto, definendone con precisione i limiti di operatività, anche in relazione alle responsabilità sul trattamento dei dati personali derivanti dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

TITOLO VII

Della amministrazione e del bilancio

Art. 59 - Nella contabilità generale della Sezione, tenuta dal Tesoriere, confluiscono anche i fondi eventualmente apportati dalle varie Commissioni e Gruppi, con voci identificative della provenienza. Esse non danno luogo a contabilità separate, tenute al più dai singoli organismi a prevalente scopo riassuntivo e statistico.

Art. 60 - I fondi liquidi della Sezione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario e/o postale intestati alla Sezione stessa e, per i prelievi, a firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

Art. 61 - Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono comunque risultare espressamente i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nonché gli eventuali accantonamenti effettuati.

TITOLO VIII

Della costituzione di Sottosezioni

Art. 62 - La domanda di costituzione di una Sottosezione deve essere presentata dal comitato promotore al Consiglio Direttivo della Sezione, corredata dai seguenti documenti:

- a) l'elenco dei Soci ordinari e famigliari della Sezione che intendono costituire la Sottosezione, in numero non inferiore a cinquanta, con i loro dati associativi e le loro firme;
- b) una precisa indicazione dell'ambito o del territorio sul quale la nuova Sottosezione si propone di svolgere attività stabile e continuativa. Non può essere costituita una nuova Sottosezione per divisione di Sottosezione preesistente.

1. Il Consiglio Direttivo della Sezione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di costituzione ed entro i trenta giorni fa pervenire al Comitato Direttivo Regionale la delibera di costituzione, la precisa indicazione dell'ambito o del territorio sul quale la nuova Sottosezione e



ORDINAMENTO SEZIONALE



autorizzata ad operare, nonché il vigente Ordinamento sezionele che deve prevedere una adeguata regolamentazione dei rapporti tra Sezione e Sottosezione, la composizione degli Organi della Sottosezione ed il grado di autonomia concesso alla Sottosezione.

2. La Sottosezione, approvata con la procedura del comma 3, art. VI.III.1 del Regolamento Generale C.A.I., dispone del grado di autonomia previsto dall'Ordinamento della Sezione ma in ogni caso non intrattiene rapporti con la Struttura Centrale. Ha un proprio Ordinamento che non può essere in contrasto con quello qui esteso e che è soggetto, anche nelle sue modifiche, alla approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO IX

Delle controversie

Art. 63

1. Della disamina delle controversie insorgenti tra i Soci e/o tra essi e gli Organi della Sezione, relativamente alla vita della Sezione stessa, in prima istanza e solamente al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa della vertenza, quindi non in veste giudicante bensì di Organo Conciliatore, è investito l'insieme dei membri eletti nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Revisori dei Conti compreso il Revisore supplente, riuniti in seduta congiunta.
2. I termini procedurali previsti dal Regolamento Disciplinare rimangono sospesi fino al momento in cui l'Organo Conciliatore non abbia comunicato alle parti il fallimento del tentativo di conciliazione o fino a che siano decorsi giorni sessanta da quello in cui, a detto Organo, sia pervenuta la richiesta di intervento.
3. Se il tentativo di conciliazione sortisce esito negativo, il Presidente trasmette d'ufficio i relativi atti al Collegio Regionale dei Probiviri, in quanto organo giudicante di primo grado, per i conseguenti provvedimenti.

TITOLO X

Disposizione finale

Art. 64 - Per tutto quanto non previsto dalle norme che precedono si fa espresso riferimento a quelle dei vigenti Statuto e Regolamento Generale del C.A.I., cui il sopraesteso testo si è uniformato. Ulteriori adeguamenti saranno eseguiti in relazione ad eventuali modifiche di tali documenti. Il presente Ordinamento Sezionele entrerà in vigore dopo l'approvazione del Comitato Centrale del C.A.I..

IL PRESENTE ORDINAMENTO E' STATO APPROVATO:

- Dal Consiglio Direttivo della Sezione nella seduta del 17 Ottobre 2006
- Dalla Assemblea Ordinaria della Sezione nella adunanza del 2 Dicembre 2006
- Dal Comitato Centrale di indirizzo e controllo nella seduta del 2 Febbraio 2008